

Repertorio n. 14398
in data 04.11.2008

POSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
Art. 15 DPR 20/10/1972, r. 642

Registrato ad AOSTA
il 18/11/08 ai N. 516
Serie I asatti € 342,00

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

(Codice Fiscale n. 80002270074)

CONTRATTO, TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E LA SOCIETA' REGISPORT REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI SOC. COOP. A R.L., CON SEDE IN AOSTA (CODICE FISCALE N. 00585770076), PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVO-NATATORI DI AOSTA, PRE'-SAINT-DIDIER E VERRÉS.

VALORE PRESUNTO: EUR 4.594.077,00= (I.V.A. esclusa)

PER SOCIETA'
Nicola M. ...

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, addì quattro, del mese di novembre, in Aosta, in un Ufficio della Regione presso lo stabile sede dell'Amministrazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sito in Piazza Deffeyes, 1, innanzi a me, dottoressa Nadia Petterle, incaricata delle funzioni rogatorie dei contratti della Regione con decreto del Presidente della Regione n. 399 in data 01.09.2008, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 19.05.2006, n. 12 e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2158 in data 25.07.2008 e n. 2403 in data 22.08.2008, domiciliata per la carica presso la sede della Regione Autonoma Valle d'Aosta, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane di comune accordo tra le parti, sono comparsi:

1) il dottor Paolo Ferrazzin, nato a Bolzano (BZ) il 08.01.1960, residente in



L'AMMINISTRAZIONE
Paolo Ferrazzin



Aosta, dirigente regionale pro-tempore della Direzione infrastrutture, attività e manifestazioni sportive, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, a tal uopo espressamente delegato dal Presidente della Regione con atto prot. n. 2437/SGT, in data 01.09.2008, ai sensi della legge regionale 23.10.1995, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale interviene ed agisce, nel presente atto, a nome e per conto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, cod. fisc. n. 80002270074;

2) il signor Nicola Abbrescia, nato ad Aosta il 17 luglio 1961, residente in Saint-Christophe, professione impiegato, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale interviene nel presente atto a nome e per conto della Società Regisport realizzazione e gestione impianti sportivi soc. coop. a r.l., in breve Regisport Soc. Coop., con sede in Aosta (codice fiscale n. 00585770076), di seguito Concessionario

Premesso

A) che con deliberazione della Giunta 1542, in data 26.05.2006 (allegata in copia al presente atto sotto la lettera A), e con provvedimento dirigenziale n. 2395, in data 30.05.2006, del dirigente regionale pro-tempore della Direzione grandi infrastrutture e impianti a fune (allegato in copia al presente atto sotto la lettera B), è stato approvato l'appalto e indetta la procedura concorsuale, mediante pubblico incanto, per l'affidamento in concessione dei servizi di gestione degli impianti sportivi natatori di Aosta, Pré-Saint-Didier e Verrès, con applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per un importo a base d'asta fissato in complessivi Euro 645.000,00=. annui;

PER SOCIETÀ

Nicola Abbrescia



L'AMMINISTRAZIONE

Paolo Jumper



B) che con provvedimento dirigenziale n. 1994, in data 16.05.2008 (allegato in copia al presente atto sotto la lettera C), modificato dal provvedimento dirigenziale n. 3760 in data 11.09.2008 (allegato in copia al presente atto sotto la lettera D), del dirigente regionale pro-tempore del Servizio grandi infrastrutture e impianti a fune, considerato che nell'esperimento della gara è risultata migliore offerente la società Regisport Soc. Coop., con sede in Aosta, è stata approvata, fra l'altro, l'aggiudicazione definitiva alla predetta società Regisport Soc. Coop. del servizio di cui si tratta, per un importo complessivo previsto in Euro 4.594.077,00= I.V.A. esclusa.

C) che il Concessionario risulta in regola con gli accertamenti di legge e tutte le verifiche riguardanti i requisiti di ordine generale previsti dalla normativa.

Quanto sopra premesso e richiamato come parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

(Soggetti contraenti)

1. Il dirigente regionale pro-tempore della Direzione infrastrutture, attività e manifestazioni sportive a nome e per conto dell'Amministrazione, affida alla società Regisport Soc. Coop., con sede in Aosta, rappresentata dal signor Nicola Abbrescia, - il quale accetta, - l'affidamento in concessione dei servizi di gestione degli impianti sportivo-natatori di Aosta, Pré-Saint-Didier e Verrès.

ART. 2

(Oggetto)

PER SOCIETÀ

Nicola Abbrescia



L'AMMINISTRAZIONE

Paolo Jumar



1. L'oggetto del presente contratto riguarda il servizio di gestione degli impianti sportivo-natatori di Aosta, Pré-Saint-Didier e Verrès, da effettuare secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente contratto.

ART. 3

(Disciplina dell'appalto)

1. L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

- a) dal presente contratto;
- b) dalla deliberazione di giunta n. 1542 in data 26.05.2006;
- c) dal capitolato d'appalto, riportato in calce al provvedimento dirigenziale n. 2395 in data 30.05.2006
- d) dal provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 1994 in data 16.05.2008, modificato dal provvedimento dirigenziale n. 3760 in data 11.09.2008;
- e) dall'offerta economica prodotta dal Concessionario;
- f) dalle disposizioni contenute nel d. lgs. n. 157/95, e s.m.i., nonché della direttiva 18/2004/CE.
- g) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati;

2. Gli atti di cui alle lettere da b) a e) sono materialmente allegati al presente contratto e ne formano parte integrante.

ART. 4

(Domicilio legale)

PER SOCIETA'

Nicola Schimone



L'AMMINISTRAZIONE

Paolo Fummi



1. A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario elegge domicilio in Aosta, C.so Lancieri n. 51.

ART. 5

(Importo del contratto)

1. Agli effetti fiscali, si dichiara in netti Euro 4.594.077,00= (quattromilionicinquecentonovantaquattromilasettantasette/00) il valore del presente contratto.

ART. 6

(Presa in consegna degli immobili)

1. Gli immobili e gli impianti tecnologici relativi ai centri sportivi regionali sono consegnati al Concessionario in via presuntiva in ordinario stato di conservazione e manutenzione, così come previsto nell'articolo 22 del capitolato d'appalto.

2. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria previsti dal capitolato d'appalto che si rivelano successivamente alla consegna e fino alla nuova presa in carico da parte dell'Amministrazione regionale, o di altro soggetto dalla stessa indicato, rimangono in capo al Concessionario.

3. Le riserve di combustibile in deposito all'atto della consegna degli immobili, da valutare in contraddittorio nelle quantità con la gestione uscente, saranno prese in carico dal Concessionario che sarà tenuto a corrispondere all'azienda uscente il relativo costo, a prezzo di effettiva fatturazione.

4. Gli immobili e gli impianti dovranno, al termine naturale o anticipato degli affidamenti, essere riconsegnati all'Amministrazione o ad altro soggetto dalla stessa indicato in buona efficienza, in ordinario stato di

PER SOCIETÀ

Nicola Oberto



L'AMMINISTRAZIONE

Paolo Jumi



manutenzione ordinaria e straordinaria, per quanto di questa compete al Concessionario, il quale rimarrà responsabile dei vizi o delle mancanze che fossero rilevati entro trenta giorni oltre il passaggio delle consegne.

ART. 7

(Oneri ed incombenze)

1 Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri ed i rischi stabiliti dal capitolato d'appalto relativi alla prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si renda necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previsti. Sono a carico del concessionario, in particolare, gli oneri previsti dagli articoli 3, 13 e 14 del Capitolato d'appalto.

2 Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla data del contratto, restano ad esclusivo carico del Concessionario.

3 Il Concessionario si obbliga a consentire all'Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 24 del capitolato d'appalto, per quanto di propria competenza, di procedere alle verifiche della piena e corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto prestando ogni utile collaborazione.

ART. 8


(Durata del contratto)

1 L'affidamento dei servizi disciplinato dal presente contratto ha durata dal 1 luglio 2008 al 30 giugno 2017, per un periodo di 108 mesi.

2 Il Concessionario, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2.2 del

PER SOCIETÀ

Nicola Abbate



L'AMMINISTRAZIONE

Paolo Jura



capitolato d'appalto, è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo gestore, alle stesse condizioni determinate in sede di aggiudicazione della gara, per un periodo massimo di 9 mesi. Per tale periodo il Concessionario non avrà diritto a speciali indennizzi e il compenso di gestione sarà proporzionalmente commisurato all'effettivo periodo d'affidamento.

ART. 9

(Aggiornamento del prezzo)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 5 del capitolato d'appalto, il corrispettivo sarà aggiornato annualmente in misura corrispondente al tasso di inflazione rilevato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati utilizzando come parametro l'indice su base annua misurato con riferimento al mese di dicembre. L'aggiornamento del corrispettivo si applica dal gennaio dell'anno successivo al primo.

ART. 10

(Cauzione)

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Concessionario con la firma del presente contratto, il Concessionario medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro 250.000,00= mediante la stipula di una fideiussione assicurativa n. 3353203942829 rilasciata da Milano LP Assicurazioni con sede in Aosta in data 29.08.2008 e dalla relativa appendice emessa in data 27.10.2008.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario

PER SOCIETÀ

Nicole thibice



L'AMMINISTRAZIONE

Paolo Janni



dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

ART. 11

(Assicurazioni per rischio lavorativo e Responsabilità verso terzi)

1 Il Concessionario, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 4.2 del capitolato d'appalto, dichiara di avere stipulato una polizza assicurativa a copertura delle strutture e degli impianti tecnologici per rischio locativo e per responsabilità civile verso terzi e dipendenti.

ART. 12

(Personale impiegato)

1. Il Concessionario è tenuto a dotarsi di un organico minimo per il servizio di gestione degli impianti natatori regionali secondo le direttive contenute nell'articolo 21.1 del capitolato d'appalto.

2. Il Concessionario è tenuto a comunicare i nominativi delle persone impiegate nella prestazione del servizio, secondo le modalità previste dal capitolato d'appalto, con le complete generalità.

3. Qualora per qualsiasi ragione si rendesse vacante il posto di uno o più addetti e il loro numero risultasse inferiore a quello stabilito dal capitolato d'appalto, il Concessionario dovrà entro trenta giorni provvedere alla relativa sostituzione.


ART. 13

(Osservanza delle condizioni di lavoro)

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore, anche dopo la scadenza dei contratti stessi.

PER SOCIETÀ

Nicola Bonneris



L'AMMINISTRAZIONE

Paolo Purni



2. Il Concessionario è tenuto altresì all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

ART. 14

(Inadempienze e penalità)

1. Il Concessionario si impegna a garantire che il servizio venga effettuato secondo le modalità e nei termini indicati nel presente contratto e nel capitolato d'appalto.

2. L'Amministrazione può porre in mora il Concessionario al verificarsi di una delle condizioni previste dall'articolo 25 del capitolato d'appalto. L'avvio del procedimento di messa in mora del Concessionario è notificato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mezzo telefax. La sanzione decorre dal momento nel quale è accertato il verificarsi della condizione, anche con effetto retroattivo rispetto al momento di notifica, se l'accertamento è indicato da qualche atto formale. Il procedimento di mora cessa con il ristabilirsi delle condizioni di normalità di servizio o con la cessazione delle mancanze all'origine degli ordini di servizio.

3. Salvo che non siano stati prodotti maggiori danni, per i quali eventualmente l'Amministrazione intraprende un procedimento di recupero, la messa in mora del Concessionario comporta l'applicazione di una trattenuta giornaliera dal compenso di gestione pari al 1/100 del compenso stesso, con un minimo di euro 1.000,00, a titolo di ristoro del danno sofferto dall'utenza per il mancato o minore servizio fornito.

4. Al verificarsi di carenze lievi, ma nel solo caso in cui le stesse non

PER SOCIETÀ

Nicole Abbruzzo



L'AMMINISTRAZIONE

Paolo Jurni



si presentino con frequenza tale da provocare le lamentele degli utenti, e posto che comunque il Concessionario abbia dimostrato il migliore zelo e tempestività nel provvedere a ripristinare le condizioni di normalità del servizio, l'Amministrazione può motivatamente disporre dell'applicazione di una trattenuta giornaliera ridotta fino a 1/5 di quella sopra indicata.

5. Ogni mancata comunicazione di ricorso al subappalto, di variazione nei rapporti con i subappaltatori, ovvero il mancato inoltro della documentazione richiesta comportano l'applicazione al Concessionario di una mora pari a euro 200,00.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7. Il Concessionario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 15

(Risoluzione del contratto)

1. L'Amministrazione regionale, fatte salve le ulteriori cause di risoluzione espressamente previste dall'articolo 2.3 del capitolato d'appalto, si riserva il diritto dell'eventuale risoluzione del contratto e degli affidamenti entro i primi 18 mesi di attività, nel caso in cui ritenga che il servizio offerto dal Concessionario non sia stato o soddisfacente o positivo.

2. In ogni caso si conviene che l'Amministrazione potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi

PER SOCIETA'

Nicole Abbate



L'AMMINISTRAZIONE

Paolo Jurgin



al Concessionario con raccomandata a/r, il presente contratto.

ART. 16

(Pagamento corrispettivo)

1. Il corrispettivo di gestione, dedotte le eventuali penalità, sarà liquidato dall'Amministrazione in rate mensili di importo pari ad un dodicesimo del compenso annuo al quale è stato aggiudicato l'affidamento.

2. L'Amministrazione esclude in ogni caso la cedibilità del credito maturato dal concessionario, in applicazione dell'articolo 1260 del codice civile.

ART. 17

(Subappalto)

1. Il subappalto è ammesso alle condizioni previste dall'articolo 11 del capitolato d'appalto.

ART. 18

(Divieto di cessione)

1. Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Il Concessionario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente contratto.

ART. 19


(Oneri fiscali e spese contrattuali)

1. Tutte le spese, imposte o tasse, inerenti o conseguenti alla stipulazione del presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico del Concessionario.

2. Il versamento deve essere effettuato entro cinque giorni dalla stipula del contratto.

PER SOCIETÀ

Nicola Debrais



L'AMMINISTRAZIONE

Paolo Janni



3. Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.

4. L'imposta sul valore aggiunto, a cui sono soggette, alle aliquote di legge, le prestazioni dedotte nel presente contratto, è a carico dell'Amministrazione.

ART. 20

(Responsabile del servizio)

L'Amministrazione si impegna a comunicare con formale dichiarazione scritta, entro 20 dalla firma del presente contratto, le generalità del Responsabile del servizio, che cura ogni aspetto relativo ai rapporti tra l'Amministrazione e il Concessionario, al fine di dare completa esecuzione al contratto.

L'Amministrazione, a mezzo del responsabile del servizio, vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal presente contratto e prospetta al Concessionario l'eventuale necessità di integrare o variare le modalità di espletamento del servizio.

ART. 21

(Risoluzione controversie)

Per la definizione delle eventuali controversie tra l'Amministrazione e il Concessionario si agirà a norma dell'articolo 26 del capitolato d'appalto. In ogni caso l'Autorità giudiziaria competente in via esclusiva sarà determinata ai sensi del combinato disposto degli articoli 25 del codice di procedura civile e 59 della legge 16 maggio 1978, n. 196, e successive modificazioni.

ART. 22

PER SOCIETÀ

Mario Palmisani



L'AMMINISTRAZIONE

Fabio Palmisani



(Privacy)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice della privacy) e successive modificazioni, l'Amministrazione si impegna a trattare i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Si allegano al presente contratto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

ALLEGATO A - Deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 1542, del 26.05.2008;

ALLEGATO B - Provvedimento dirigenziale n. 2395, in data 30.05.2006;

ALLEGATO C - Provvedimento dirigenziale n. 1994, in data 16.05.2008;

ALLEGATO D - Provvedimento dirigenziale n. 3760, in data 11.09.2008;

ALLEGATO E - Offerta della Società REGISPORT.

Il presente atto è da me; Ufficiale Rogante della Regione Autonoma Valle d'Aosta, letto alle parti che lo approvano e con me lo sottoscrivono, dispensandomi di comune accordo dalla lettura degli allegati.

L'AMMINISTRAZIONE

PER SOCIETÀ

Nicola Hubsch



(Accettazione espressa di clausole contrattuali)

Il Concessionario dichiara espressamente di avere preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole contrattuali ed i documenti ed atti ivi richiamati; in particolare, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile, dichiara altresì di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- art. 7 (oneri ed incombenze);
- art. 14 (inadempienze e penalità);
- art. 15 (risoluzione del contratto);
- art. 17 (subappalto);
- art. 18 (divieto di cessione);
- art. 21 (risoluzione controversie).


Il presente atto consta di quattordici fogli scritti in parte con mezzi informatici ed in parte a mano da me e da persone di mia fiducia, su tredici facciate ciascuno, portanti venticinque righe per ogni facciata, più la presente sino qui.

L'AMMINISTRAZIONE

PER SOCIETÀ

Paolo Jura

Nicole Molinade



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento Legislativo e Legale
Direzione Attività Contrattuale

Al sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 445/2000
si attesta che la presente copia,
composta di n. 14 fogli, è autentica
e conforme all'originale

- omesso da questo ufficio per uso esclusivo dell'ufficio
- esistente presso questo ufficio.

Aosta, li

05.12.2028

L'UFFICIALE ROGANTE

Olivero

